

Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16-ter, concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR), che ha ridefinito la composizione e l'articolazione organizzativa della suddetta Commissione;

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la suddetta Commissione è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel citato Accordo;

VISTO l'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, a tenore del quale "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi

formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, riguardante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'articolo 10 che disciplina la composizione della Commissione nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, con cui è stata ricostituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 novembre 2024 con il quale è stato integrato l'art. 10, comma 2, lett. c) del documento "La formazione continua nel settore salute", allegato A all'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, prevedendo, in aggiunta ai rappresentanti designati dalle Federazioni nazionali degli ordini professionali, anche un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;

VISTI i decreti del Ministro della salute 1° agosto 2023, 19 marzo 2024, 27 dicembre 2024 e 11 febbraio 2025 con cui è stata modificata la composizione della citata Commissione;

PRESO ATTO che in data 6 febbraio 2025 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha ricevuto le dimissioni del dott. Raffaele Iandolo da componente della Commissione nazionale per la formazione continua;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7325/2025 trasmessa al Ministero della Salute in data 13 giugno 2025 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha comunicato, in considerazione delle risultanze emerse dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) approvate dal Comitato Centrale, in sostituzione del dott. Raffaele Iandolo, la designazione del dott. Stefano Almini, quale componente della Commissione nazionale per la formazione continua, in rappresentanza della professione odontoiatrica;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, come modificata dai decreti del Ministro della salute 1° agosto 2023, 19 marzo 2024, 27 dicembre 2024 e 11 febbraio 2025;

DECRETA

ART. 1

All'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023, citati in premessa, il dott. Raffaele Iandolo è sostituito dal dott. Stefano Almini, quale componente rappresentante la professione odontoiatrica, in seno alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro della Salute
(Prof. Orazio Schillaci)



ORAZIO
SCHILLACI
21.07.2025
18:27:00
GMT+01:00

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

79-80-F2-29-78-28-92-31-D1-55-B8-6D-4C-CF-3D-10-EE-99-FB-CA

PAdES 1 di 3 del 21/07/2025 19:27:00

Soggetto: ORAZIO SCHILLACI TINIT-SCHRZO66D27H501W

Validità certificato dal 28/10/2022 15:28:42 al 28/10/2025 16:28:42

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. CA53D1BB



PAdES 2 di 3 del 21/07/2025 20:06:00

Soggetto: Ministero della salute

Validità certificato dal 21/05/2025 06:59:01 al 19/12/2026 07:58:01

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 5C96F2FF

Commento: Reason



PAdES 3 di 3 del 21/07/2025 20:08:33

Soggetto: Ministero della salute

Validità certificato dal 21/05/2025 06:59:01 al 19/12/2026 07:58:01

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 5C96F2FF

Commento: Reason

